



Decreto Dirigenziale n. 268 del 22/12/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

EX D.LGS. N. 59/05, SOSTITUITO DAL D.LGS. 152/2006. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, IMPIANTO ESISTENTE, PRIMA AUTORIZZAZIONE, PER L'ATTIVITA' IPPC CODICE 3.1, DITTA INDUSTRIA CALCE CASERTANA SRL, CON SEDE LEGALE IN CURTI (CE), VIA SALVO D'ACQUISTO, PALAZZO ZIGURELLA ED IMPIANTO IN BUCCINO (SA), ZONA INDUSTRIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control* (di seguito abbreviato in IPPC);

CHE la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e, successivamente, integralmente recepita con il D.Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2;

CHE per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopraccitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

CHE a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef = *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (*BAT = Best Available Techniques*);

CHE la Regione Campania, con Delibera n. 62 del 19/01/2007, stabiliva che le domande di A.I.A. per gli impianti esistenti dovessero essere presentate tra il 05/02/07 e il 30/03/07 e che dovessero pervenire ai competenti Settori Provinciali entro e non oltre le ore 12,00 del 30 marzo 2007;

CHE, con la stessa Delibera, si faceva carico al Coordinatore dell'Area 05 di disporre con proprio Decreto Dirigenziale, la pubblicazione della modulistica all'uopo predisposta sul BURC e nella pagina Ambiente del sito web della Regione Campania;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007 la Regione Campania ha approvato la Guida e la Modulistica per la compilazione delle domande di Richiesta per l'A.I.A.;

CHE con Delibera n. 1158 del 29 giugno 2007 la Giunta Regionale prorogava al 31 Agosto 2007 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di A.I.A. per gli impianti esistenti;

CHE con D.L. n. 180 del 30 ottobre 2007 è stato differito il termine di rilascio dell'A.I.A al 31 marzo 2008;

CHE con apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Università degli Studi del Sannio di Benevento il 27 agosto 2007 venivano definite le modalità per la erogazione del supporto tecnico-scientifico per la definizione delle pratiche di A.I.A. come previsto, tra l'altro, dal D.Lgs. n. 59/2005;

CHE con nota assunta al prot.1025006 del 05/12/2008 l'Università degli Studi del Sannio di Benevento, Dipartimento di Ingegneria, trasmetteva il rapporto Tecnico-Istruttorio n. 36/SA, a supporto della valutazione della domanda presentata dalla Ditta INDUSTRIA CALCE CASERTANA srl;

ESAMINATA:

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata in data 03/04/2007, prot. n. 311642, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 59/05, sostituito dal D.Lgs. 152/06, dalla ditta INDUSTRIA CALCE CASERTANA srl, per l'attività IPPC codice 3.1, con impianto in BUCCINO (SA), Zona Industriale e sede

legale in Casagiove, via Appia Antica, 12, trasferita in CURTI (CE), via Salvo D'Acquisto – Palazzo Zigurella, come da comunicazione della Ditta in data 09.06.2011, prot. 454260;

CONSIDERATO:

CHE l'impianto è da considerarsi esistente ai sensi dell'ex D.Lgs. 59/05, al fine dell'esercizio dell'attività IPPC: codice 3.1: *Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;*

CHE il Gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto all' art. 5, comma 7, dell'ex D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda, sul quotidiano "LA CITTA" in data 02/11/2007;

CHE copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso il Settore Provinciale Ecologia di Salerno per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico;

CHE non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8 dell'ex D. Lgs. 59/05;

CHE, a norma dell' art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.e i. e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'allegato IX del D.Lgs. 152/06, che per la Ditta INDUSTRIA CALCE CASERTANA srl sono di seguito riportate:

ATTI AMBIENTALI INTEGRATI NELL' A.I.A.		
Estremi atto	Ente	Oggetto
Decreto Dirigenziale n. 106 del 06.10.2004	Regione Campania A.G.C. 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente	DPR 203/88, art. 15 - autorizzazione provvisoria all'emissione in atmosfera.
Autorizzazione n. 129/09 del 05.08.2009	Provincia di Salerno Centro di Responsabilità Ambiente	Autorizzazione allo scarico nel fiume Bianco, delle acque reflue industriali, provenienti dall'impianto di depurazione consortile di Buccino.

PRESO ATTO:

CHE il 12 giugno 2009, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta di documentazione integrativa, come da rapporto redatto dall'Università del Sannio n. 36/SA e per verificare l'assoggettabilità dell'impianto alle procedure V.I.A.;

CHE il 03 settembre 2009, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, rinviata su richiesta della Ditta, in quanto in attesa di acquisire le determinazioni per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

CHE il 16 ottobre 2009 la Ditta ha presentato presso il Settore Ecologia Regionale di Naoli, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, come da nota, acquisita al prot. 931359 del 29.10.2009;

CHE l'11 ottobre 2010, prot. 813458, è stato trasmesso dall'A.G.C. Ecologia di Napoli il Decreto n. 1102 del 07.10.2010, di esclusione dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, del progetto di "potenziamento impianto per la produzione di prodotti minerali" da realizzarsi in BUCCINO (SA), Zona Industriale;

CHE il 20 gennaio 2011, prot. 45168, è stata acquisita la documentazione integrativa presentata dalla Ditta;

CHE il 26 gennaio 2011, si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta di documentazione integrativa, in quanto il rappresentante della ditta ha dichiarato che sono state apportate modifiche ai camini;

CHE l' 08 febbraio 2011, si è tenuta la quarta seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio della stessa su richiesta della Ditta per accorpare la documentazione dell'impianto esistente ed ampliamento;

CHE il 01 marzo 2011, prot. 163386, è stata acquisita la documentazione integrativa presentata dalla Ditta;

CHE il 07 marzo 2011, si è tenuta la quinta seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio della stessa, come da rapporto redatto dall'Università del Sannio n. 36/SA/BIS, acquisito al prot. 182583 del 07.03.2011;

CHE il 09 maggio 2011, si è tenuta la sesta seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio della stessa, su richiesta di proroga da parte della Ditta;

CHE il 09 giugno 2011, prot. 454260, è stata acquisita la documentazione integrativa presentata dalla Ditta;

CHE il 13 giugno 2011, si è tenuta la settima seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio della stessa, per acquisire ulteriore documentazione integrativa, come da rapporto redatto dall'Università del Sannio n. 36/SA/TER, acquisito al prot. 460501 del 13.06.2011;

CHE il 14 settembre 2011, prot. 692527, è stata acquisita la documentazione integrativa presentata dalla Ditta;

CHE il 19 settembre 2011, si è tenuta l'ottava seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio della stessa, al fine di riformulare la documentazione secondo i chiarimenti richiesti dal rapporto redatto dall'Università del Sannio n. 36/SA/QUATER, acquisito al prot. 703117 e su richiesta dell'ARPAC;

CHE il 18 ottobre 2011, prot. 787043, è stata acquisita la documentazione integrativa presentata dalla Ditta;

CHE il 21 ottobre 2011 si è tenuta la Conferenza conclusiva, che, sulla scorta della documentazione agli atti, ivi inclusa quella integrativa, del rapporto dell'Università del Sannio n. 36/SA/QUINQUES, prot. 798765 all'unanimità, si è espressa formulando parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le seguenti prescrizioni:

- 1) l'autocontrollo delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato con cadenza semestrale;
- 2) per le acque di scarico i parametri da controllare periodicamente sono quelli indicati nell'Autorizzazione Provinciale n. 129/09 del 05/08/2009 in testa alla Società C.G.S.;
- 3) presentazione dello stralcio del PRG;
- 4) presentazione del Piano di Monitoraggio secondo le indicazioni sopra riportate;

5) per i camini E1 ed E3 deve essere previsto oltre al monitoraggio in continuo dell'ossido di azoto anche il monitoraggio in continuo delle polveri e del monossido di carbonio;

Il rilascio del Decreto autorizzativo è subordinato alla presentazione da parte della Ditta:

a) della scheda "O" che dovrà essere compilata in ogni sua parte con valori coerenti con quelli riportati nella relazione tecnica inclusa nell'ultima integrazione presentata;

b) della scheda "L" deve essere riproposta con le due opzioni di alimentazione del forno: con metano e con biomasse. Inoltre nella sezione L1 dovranno essere riportati i valori misurati indicati nell'ultima integrazione della relazione tecnica sulle emissioni in atmosfera a firma del Dott. Cerere del 10/10/2011;

c) della ricevuta di versamento in originale con allegata asseverazione del calcolo redatto secondo il D.M. 24/04/2008 per il pagamento del saldo delle spese istruttorie, che la Ditta trasmetterà al Settore Ecologia di Salerno con l'intera documentazione trascritta su supporto informatico;

CHE nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti nelle Conferenze di Servizi, a seguito delle trasmissioni dei relativi verbali, avvenute con note prot. 526618 del 16.06.09, prot. 772932 del 09.09.09, prot. 615552 del 26.01.11, prot. 98397 del 08.02.11, prot. 186864 del 08.03.11, prot. 366662 del 10.05.11, prot. 462861 del 13.06.11 e prot. 703535 del 19/09/11;

CHE in data 19/12/11 prot. 962886 la Ditta ha trasmesso la ricevuta del versamento a saldo per le spese di istruttoria, a favore della Regione Campania, calcolate ai sensi del D.M. 24.04.2008, atto di asseverazione ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del DM 24.04.08 e la documentazione integrativa, richiesta nella Conferenza conclusiva del 21/10/2011;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, la ditta INDUSTRIA CALCE CASERTANA srl all'esercizio dell'attività IPPC cod. 3.1;

CONSIDERATO:

CHE l'art.29-sexies del D.Lgs 152/2006, stabilisce che i valori limite di emissione, fissati nelle A.I.A. non possono essere comunque meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;

CHE la Conferenza di Servizi succitata, non ha determinato valori limite di emissione diversi da quelli fissati dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO:

CHE la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente del Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, di Salerno, in forza della Delibera n.62 del 19/01/2007 e successivo Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007;

CHE la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento, ove necessario, delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità e previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;

CHE sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;

CHE dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

CHE ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D. Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione;

CHE le eventuali modifiche progettate dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dal Settore Provinciale Ecologia di Salerno a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 e 2 del D. Lgs.152/06;

VISTO:

- il D.M. 31.01.05;
- il D.Lgs. n. 59 del 18.02.05;
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06;
- il D.L. n. 180 del 30.10.07 convertito con Legge n. 243 del 19.12.07;
- il D.L. n. 248 del 31.12.07 convertito con Legge n. 31 del 28.02.08;
- la D.G.R.C. n. 62 del 19.01.07;
- la D.G.R.C. n. 1158 del 29.06.07;
- la Legge n. 4 del 16.01.08;
- il D.M. 24.04.08

Alla stregua dell'istruttoria svolta dal Settore, nonché della attestazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente di Servizio, del rapporto tecnico-istruttorio eseguito dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università del Sannio di Benevento, dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza di Servizi, in conformità alle determinazioni dalla stessa raggiunte e per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il Dirigente di Settore,

DECRETA

1) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'impianto esistente - prima autorizzazione - ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 152/06, alla ditta INDUSTRIA CALCE CASERTANA srl, con sede legale in CURTI (CE), via Salvo D'Acquisto – Palazzo Zigurella ed impianto in BUCCINO (SA), Zona Industriale, per l'attività IPPC codice 3.1, *Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno*, alle condizioni e con le modalità descritte nel progetto approvato in Conferenza di Servizi e con l'osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento;

2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29-quater comma 11, D.lgs. 152/06, le autorizzazioni, elencate in premessa ed individuate nell'allegato IX del D.Lgs. 152/06;

3) di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente provvedimento ivi inclusi gli allegati n. 1, 2 e 3, così identificati:

- Allegato 1: Piano di monitoraggio e controllo (prot. 962886 del 19/12/2011);
- Allegato 2: Applicazione delle BAT (prot. 962886 del 19/12/2011);
- Allegato 3:- Emissioni in Atmosfera (prot. 962886 del 19/12/2011);
 - Scarico delle acque reflue industriali (prot. 962886 del 19/12/2011);

4) di stabilire che la ditta INDUSTRIA CALCE CASERTANA srl è tenuta ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- a) l'autocontrollo delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato con cadenza semestrale;
- b) per le acque di scarico i parametri da controllare periodicamente sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio;
- c) per i camini E1 ed E3 deve essere previsto oltre al monitoraggio in continuo dell'ossido di azoto anche il monitoraggio in continuo delle polveri e del monossido di carbonio;

- 5) di richiedere che il Gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, dia comunicazione alla Regione Campania STAP Ecologia di Salerno, specificando la data di inizio, la tipologia e le modalità di esecuzione;
- 6) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;
- 7) di stabilire che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno ed al Comune di Buccino, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportata;
- 8) di stabilire che l'A.R.P.A. Campania effettui i controlli con cadenza annuale, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;
- 9) che il presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di notifica;
- 10) ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazione in materia ambientale rilevante, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.e.i., comunicherà tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche alla Regione Campania-Settore Tecnico Amministrativo Ecologia di Salerno;
- 11) che il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Campania Settore Provinciale Ecologia di Salerno un piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 12) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 13) che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti per le emissioni in atmosfera, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;
- 14) che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dall'A.R.P.A. Campania;
- 15) che la Ditta è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell'autorizzazione, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. 24.04.08, come segue:
a) prima della comunicazione prevista dall'art.29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06, allegando alla stessa la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
b) entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo competente (ARPAC);
- 16) che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;
- 17) la presente autorizzazione, non esonera la Ditta INDUSTRIA CALCE CASERTANA srl, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere,

nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;

18) di notificare il presente provvedimento alla Ditta, con sede legale con sede legale in CURTI (CE), via Salvo D'Acquisto – Palazzo Zigurella ed impianto in BUCCINO (SA), Zona Industriale;

19) di inviare copia del provvedimento al Sindaco del Comune di Buccino, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'Azienda Sanitaria Locale Salerno, all'ARPAC Dipartimento di Salerno e all'AGC 05 Ecologia - Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento;

20) di inoltrarlo per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Setaro